

COPIE N. 2 *J. Santucci F.E.*
DI PAGINE di 6
RICH. 22 MAR 2011
RILASC. 23 MAR 2011
E 14,90 x 10
num 106,100

Sent N. 64/11
CRON 1439/11
REF 279/11
n° 938/e/03 R.E.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Milena Balsamo del Tribunale di Pisa - sezione distaccata di Pontedera - in funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 938/C/C del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2003 avente ad oggetto: responsabilità produttore

TRA


C [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Santucci del Foro di Milano e ~~R. Bernardini del Foro di Pisa~~, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

attore

E

Società [REDACTED] s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura a margine della comparsa di risposta

Convenuta



[Handwritten signature]

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.11.2010 che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

In particolare, i difensori dell'attore hanno concluso per la condanna dell'ente evocato *in ius* al risarcimento dei danni patiti nella misura complessiva di euro 2.006.834,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite.

Il difensore della società [redacted] s.p.a. ha concluso per l'ammissione dei mezzi istruttori, per la rinnovazione della c.t.u. tecnico-modale, riportandosi

alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che la sentenza, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla novella del 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai sensi dell'art. 58, comma 2, anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle legge, deve contenere solo la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omessa ogni descrizione relativamente allo svolgimento del processo.

Passando al merito, la pretesa risarcitoria di parte attrice trae origine dalle gravissime lesioni provocate al [redacted] dall'incendio del ciclomotore [redacted]

██████████, divampato a seguito della collisione del veicolo, dal medesimo condotto, con il muro di protezione della strada statale ██████████.

Secondo l'assunto attoreo, la responsabilità dell'incendio deve ascriversi all'erronea progettazione e collocazione del serbatoio della benzina, il cui scoppio sarebbe stato determinato dalla collisione tra il ciclomotore ed il muro.

Prima di esaminare le modalità del sinistro e le probabili cause dell'incendio del ciclomotore, appare necessario individuare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie e, dunque, il regime probatorio gravante sulle parti in causa.

In punto di diritto, la tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal D.P.R. n. 224 del 1988 - emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - configura in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea (relativamente ai danni di cui all'art. 11 dello stesso D.P.R.) una responsabilità di natura oggettiva, svincolata da ogni indagine in ordine all'elemento soggettivo in capo al produttore - quale la colpa - e da ogni rapporto negoziale tra produttore e consumatore e fondata, invece, sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto (cfr. artt. 1, 6 e 7).



ILCASO.it

✓

In particolare, il legislatore nazionale - dando attuazione alla direttiva comunitaria - ha inteso accordare una tutela più ampia al consumatore, superando i rigorosi limiti che in precedenza si incontravano sia nell'ambito del rapporto con il venditore, in considerazione della contenuta azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..

La configurabilità della responsabilità oggettiva del produttore esige, dunque, solo la prova in ordine al rapporto di causalità fra il fatto proprio e l'altrui evento dannoso, rapporto che si basa sulla regolarità statistica che rende prevedibile un dato effetto come conseguenza del verificarsi di una causa.

Con la direttiva comunitaria si è voluto introdurre negli Stati membri una armonizzazione delle rispettive discipline giuridiche in materia di responsabilità del produttore, riconoscendo al consumatore o utilizzatore, titolare di veri e propri diritti soggettivi, una tutela giuridica in ipotesi di danni sofferti in dipendenza dei difetti del prodotto acquistato.

La disciplina comunitaria, peraltro, non ha voluto coprire tutte le ipotesi di danno provocate dal prodotto difettoso.

L'art. 11 del D.P.R. sul punto chiarisce che la responsabilità oggettiva del fabbricante riguarda la morte o le lesioni alle persone causate da un prodotto

sicuro e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché si tratti di cose normalmente destinate al consumo privato ed in tale veste usate dal danneggiato.

Inoltre, l'art. 120 cod. cons. replica l'art. 2697 c.c., distinguendo i fatti costitutivi della pretesa del danneggiato e i fatti che escludono la responsabilità del produttore e ripartisce, in conseguenza, gli oneri probatori tra danneggiato e produttore.

Secondo detto riparto, il danneggiato deve provare, oltre al danno, l'esistenza di un difetto nel prodotto e il nesso causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti di cui all'art. 118 cod. cons. che possano escludere la sua responsabilità. È del tutto evidente che l'inversione dell'onere della prova è prevista dall'art. 118 allo scopo di non rendere eccessivamente gravoso l'onere probatorio del danneggiato.

Con la direttiva europea recepita dal D.P.R. n. 224/1988 è stata prevista, peraltro, una definizione normativa di difetto (ora trasfusa nell'art. 117 cod. cons.), con la conseguenza che il *difetto* di cui all'onere probatorio del danneggiato non può avere significato diverso dal difetto normativamente definito.

In base all'art. 117, comma 1, cod. cons. (*Prodotto difettoso*): *Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:*

c) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

In particolare, un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie (art. 117, comma 3,

cod. cons.).

L'accezione di *difetto* di cui all'art. 117 citato è certamente differente da quella tradizionale di *vizio* (del bene venduto) di cui al codice civile.

Nondimeno, la dottrina intende che nell'accezione di *difetto* di cui all'art. 117 può rientrare sia il vizio di progettazione che il vizio materiale di fabbricazione o costruzione in senso stretto - i quali, rendendo insicuro il prodotto sotto il profilo di un'anomalia nel funzionamento, sono suscettibili di provocare un danno -, che necessariamente colpiscono l'intera serie prodotta.

L'insicurezza, a sua volta, va valutata sulla base di varie circostanze, tra cui, ad esempio, secondo la previsione legislativa, la incompletezza delle istruzioni con cui il prodotto è stato messo in circolazione, l'uso al quale il prodotto può

essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere.

La *insicurezza* del prodotto è, dunque, una *clausola generale* che nelle singole specie deve essere concretizzata sulla base delle circostanze allegare e provate da colui che pretende il risarcimento.

In particolare, il soggetto danneggiato - più che provare il vizio in sé del prodotto - deve, ad esempio, dimostrare la carenza delle informazioni allegare al prodotto o l'insicurezza intrinseca del prodotto sotto il profilo della sua progettazione rispetto all'uso cui il bene è destinato o rispetto ai comportamenti ragionevolmente prevedibili dell'utente.

La giurisprudenza ha talvolta ritenuto raggiunta la prova dell'insicurezza del prodotto, nell'ipotesi in cui il danno si sia verificato in occasione di un utilizzo normale del prodotto (si pensi al caso dello pneumatico nuovo che esplose mentre si guida l'auto a velocità normale ovvero al caso della bottiglia scoppiata al momento del prelievo dallo scaffale).

Dunque, la presunzione del difetto è inferibile, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato, dall'esistenza di un danno derivante materialmente dal prodotto, tenuto conto dei criteri specificati dallo stesso art. 117, tra cui l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere: ciò significa che un prodotto è insicuro quando non tollera un uso

... della cosa, con l'ovvia conseguenza che viene meno la presunzione
di difetto in presenza di un uso anomalo ed improprio non prevedibile da
del consumatore.

Una volta provate le circostanze indicate, l'onere della prova liberatoria grava
sul produttore, la cui responsabilità è esclusa nei casi tassativi previsti dall'art.
118 cod. cons.

L'articolo 118 del codice del consumo (*Esclusione della responsabilità*)
prevede l'esclusione della responsabilità del produttore nelle seguenti ipotesi:

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha
messo il prodotto in circolazione ...


La circostanza che il legislatore abbia incluso nell'onere probatorio a carico
del produttore anche quello di provare che ... il difetto che ha cagionato il
danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione
..., esclude che il danneggiato debba dimostrare la sussistenza del difetto fin
dal momento in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione.

Detta prova liberatoria (*se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva
quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione*), che è quella che
presenta maggiori problemi di applicazione nella prassi, è quella invocata
dalla società Piaggio nella fattispecie che qui occupa.

La società convenuta avrebbe dovuto, dunque, adempiere l'onere probatorio previsto dalle disposizioni citate, dimostrando, in particolare, che era probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto era stato emesso in circolazione.

Secondo l'orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, questa ipotesi viene assimilata a quella in cui il danno si atteggia come conseguenza diretta ed esclusiva di un comportamento improprio ed imprevedibile del consumatore (si pensi al caso dell'elettrodomestico surriscaldato perché lasciato acceso costantemente dall'utente) ovvero di un fatto del terzo che ha determinato il difetto o l'insicurezza del prodotto (si pensi al caso del terzo che manomette la bottiglietta di acqua gassata determinandone la potenzialità esplosiva) ed, in genere, del caso fortuito (cfr. Cass., III sez. civ., 08/10/2007 n. 20985; Cass., III sez. civ., 08/10/2007 n. 20985).

Alle ipotesi di *difetto non esistente al momento della messa in circolazione* viene ascritta anche quella in cui il difetto sia riconducibile all'intervento del tutto autonomo del rivenditore-distributore (al quale il produttore abbia trasferito la proprietà del bene): è il caso del rivenditore che procede, ad esempio, ad un erroneo montaggio del prodotto, nonostante le adeguate istruzioni allegate dal produttore o del distributore che determina un difetto nel prodotto per negligenza nel trasporto, nella conservazione, ecc..



~~Es~~ma, quando il danneggiato ha dato prova dell'insicurezza del prodotto nei termini indicati, si presume *iuris tantum* la responsabilità del produttore, ~~essere~~ la prova della scorrettezza o dell'anomalia del comportamento del consumatore nell'utilizzazione del prodotto in base alla sua efficienza causale ~~opera~~ - ex art. 118, lett. b, cod. cons. - nel senso di escludere la responsabilità ~~in~~ ordine al carattere non originario del difetto.

Come è stato osservato in dottrina, la qualificazione del prodotto come difettoso è frutto di una valutazione, che - come tale - non può essere oggetto di prova diretta da parte del danneggiato, il quale può solo provare quei fatti materiali, storicamente accertabili, che autorizzino il giudizio di difettosità del prodotto.

Tra questi fatti rientra in primo luogo la prova di un uso del prodotto normale - durante il verificarsi del sinistro - e conforme alle istruzioni.

Ciò premesso, passando al caso di specie, ritenuto provato, in assenza di contestazioni e tenuto conto delle risultanze istruttorie, il pregiudizio subito dal consumatore, ai fini della individuazione della responsabilità appena esplicitata, occorre stabilirne i presupposti, che l'attore assume siano riconducibili ai difetti di progettazione del serbatoio dello scooter ~~_____~~

~~_____~~, arrivando ad affermare ciò sulla scorta degli accertamenti compiuti in sede extragiudiziale da un tecnico all'uopo incaricato.

In tali termini, occorre verificare se sia stato assolto l'onere probatorio sull'attore, sia in ordine alla sussistenza del nesso casuale tra le anomalie progettuali del serbatoio (allegate dalla difesa dell'attore quali cause dell'insicurezza del veicolo) e l'incendio - valutando se quest'ultimo sia la conseguenza materiale dello scoppio del serbatoio -, sia in relazione ad un uso normale del prodotto (motoscooter).

La delibazione della fondatezza della responsabilità del produttore presuppone la ricostruzione della dinamica del sinistro sulla scorta delle allegazioni, della documentazione prodotta (rilievi della Polizia stradale e informazioni assunte dai testimoni oculari) e della espletata c.t.u.

In particolare, meritano indiscusso rilievo i risultati concernenti l'accertamento della *relatio* tra difetto e danno attraverso l'approfondita indagine peritale espletata sul punto.

Il [redacted] la mattina del 16.07.1999 (intorno alle ore 3,45) percorreva la statale *Aurelia*, allorquando perdeva il controllo del motoscooter [redacted] - presumibilmente per la presenza di ghiaia sul fondo stradale - e finiva contro il muro di sostegno della strada.

L'impatto con l'ostacolo fisso innescava l'incendio dello scooter, provocando gravi lesioni al conducente che - è bene sin da ora evidenziare - rimaneva in sella al veicolo, nonostante la collisione.



4

La dinamica del sinistro, così come ricostruita dall'attore, non è stata ~~derivata~~ dall'ente convenuto, il quale non ha suggerito uno svolgimento dell'incidente difforme da quello prospettato dal [REDACTED], ma ha dedotto, sin dalle prime difese, solo l'eccessiva velocità tenuta dal conducente al momento del sinistro.

Nonché né il difensore né il c. t. dell'ente produttore - la società [REDACTED] -, ~~sono~~ l'uno nella comparsa di risposta e l'altro in sede di espletamento della C.T.E., giammai contestato la circostanza che il [REDACTED] fosse rimasto in sella allo scooter dopo il sinistro.

Ciò emerge, tra l'altro, dalla relazione peritale, laddove il consulente di ufficio, ricostruendo la dinamica del sinistro e sostenendo, senza alcun dubbio, che il [REDACTED] era rimasto, dopo il sinistro, in sella al motociclo, ha affermato che l'unico punto discordante tra i consulenti di parte riguardava la velocità tenuta dal conducente, il quale, secondo la difesa dell'ente produttore del veicolo, viaggiava a circa 70 km orari, contrariamente a quanto invece sostenuto dal consulente nominato dal danneggiato, secondo il quale la velocità tenuta era conforme a quella prescritta dalla segnaletica stradale esistente.

Anzi, persino il consulente medico di parte convenuta ha ritenuto pacifica la circostanza che l'incendio sia divampato allorquando il [REDACTED] si trovava ancora in sella al veicolo (cfr. relazione prof. Buccelli): solo con la comparsa

~~professionale~~ e, dunque, intempestivamente, si propongono le prime ~~osservazioni~~ sul punto.

Al riguardo, giova rammentare che l'onere di specifica contestazione, ~~avvenuto~~ - per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 - dall'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione ~~sui fatti~~ posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti ~~fatti~~, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati ~~inc~~controversivi e non richiedenti una specifica dimostrazione, risultando esclusi ~~dal~~ *thema probandum* (cfr. *ex plurimis*: Cass., III sez. civ., 25/05/2007 n.

12231).

Così ricostruita la dinamica del sinistro, è necessario verificare se lo scoppio dell'incendio sia stato originato dalla posizione e dall'ancoraggio del serbatoio di benzina e se dette modalità progettuali garantissero la sicurezza del prodotto durante l'uso.

L'ausiliario di ufficio ha accertato che l'impatto con il muro provocava una deformazione del forcellone verso il serbatoio, determinando un aumento della sua pressione interna fino al collasso meccanico: la rottura del serbatoio costituisce - secondo la definizione del c.t.u. - *un collasso meccanico per sovrapposizione interna* e la deformazione del serbatoio, nel caso specifico, ha provocato una proiezione della benzina presente all'interno dello stesso e le scintille cagionate dallo sfregamento meccanico hanno innescato l'incendio.

In particolare, il tubolare dello sterzo e la forcella, durante l'impatto, si sono
spostati verso l'interno, ruotando attorno al centro di rotazione indicato con la
lettera C nella pag. 16 dell'elaborato tecnico.

In realtà, ciò che ha determinato l'incendio è stata l'azione combinata dei
seguenti fattori: la posizione del serbatoio nella culla centrale (o ventrale) ed il
suo ancoraggio ai tubolari del telaio.

Il tubolare superiore, insieme a quello inferiore e alle due fiancate laterali, crea
una culla, dove - nel caso specifico del [REDACTED] - è alloggiato
il serbatoio.

In pratica, il serbatoio - che negli altri veicoli simili si stacca dal veicolo per
impedire che la combustione si propaghi anche al veicolo stesso - nel progetto
[REDACTED] è ancorato ai longheroni che sono posti al di sopra e al di sotto del
serbatoio, in tal modo impedendo allo stesso di separarsi dal mezzo in caso di
collisione.

Ritiene il giudicante che siano condivisibili le conclusioni dell'ausiliario,
secondo cui, poiché in tutti gli scooter il telaio tende a deformarsi in caso di
collisione, anomala e singolare appare la soluzione tecnica di alloggiare il
serbatoio nella culla centrale o ventrale del telaio: in pratica, il serbatoio è
incastrato tra i tubolari del telaio, con la conseguenza che ogni deformazione
del telaio si trasmette al serbatoio, provocandone una compressione.

Il montaggio in posizione diversa da quella prescelta dai tecnici della
avrebbe, dunque, impedito la deformazione del serbatoio, così
l'utilizzo di un materiale diverso dal polietilene, impiegato per il
di quel tipo di motoscooter - quale, ad esempio, l'acciaio al carbonio
garantirebbe una deformabilità plastica.

Le fiancate del telaio si sono deformate per effetto delle elevate temperature
la circostanza che le maggiori temperature sono state raggiunte in
vicinanza del telaio (dove la miscela carburante/aria si è accesa) è dimostrata
lo stato del rame, che al tatto era friabile, tipico fenomeno questo
dell'esposizione di tale metallo a temperature di circa 900° - 1000° C.

In tali condizioni termiche la resistenza e lo snervamento dell'acciaio sono
praticamente nulle ed anche un limitato carico applicato è sufficiente a
produrre la deformazione osservata dal c.t.u. sul relitto.

Viceversa, non sussistono elementi per affermare - così come sostiene parte
convenuta - che la deformazione delle fiancate del telaio sia avvenuta dopo
l'impatto per effetto di un *impennaggio* del motoveicolo e di una successiva
violenta ricaduta.

Ed invero, l'accelerazione ipotizzata - pari a 22 g. in una frazione di secondo -
non è sopportabile dal corpo umano: la sopravvivenza del danneggiato
dimostra, invece, così come il fatto che lo stesso sia rimasto in sella pur dopo
la collisione, che alcun *impennaggio* si è verificato.

non può ritenersi accertato l'assunto di parte convenuta di una sensibile
deformazione delle fiancate, dovuta alla violenza dell'urto, avvenuto a
velocità superiore ai limiti imposti.

Ma quanto, come emerso in sede peritale, non è possibile una deformazione
delle fiancate per circa 83° in presenza della ruota posteriore, presenza che
è dallo stesso elaborato e che non è stata mai negata dalla convenuta.

In tali termini, tutte le ipotesi configurate dalla società produttrice per
dimostrare il nesso causale tra la progettazione del serbatoio e l'incendio non
sono state trovate riscontro alcuno, essendo rimaste nell'alveo delle supposizioni
puramente astratte dalla realtà.

È accertato quindi in tal senso il nesso causale tra il vizio denunciato ed il
danno prodotto, va, a questo punto, giuridicamente valutata l'incidenza
dell'eventuale - perché non provato, ma al più supposto da parte dell'ausiliare
di parte - condotta colposa del conducente posta in essere in violazione di
regole cautelari di diligenza, quale l'eccessiva velocità, che, secondo la tesi
della convenuta, costituisce il fatto causale esclusivo della collisione e
dell'incendio.

La valutazione che si impone, rispetto alla deduzione della difesa della società
convenuta, secondo la quale la velocità eccessiva tenuta dal [redacted]
costituirebbe causa esclusiva del danno subito, involge la disciplina dettata
dall'art. 41 c. p., che può essere applicata in via diretta in sede civile al fine di

~~stabilire~~ il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento. Tale norma, ~~che~~ stabilire quando può dirsi interrotto il nesso causale, fa leva sulla ~~presenza~~ di una causa che, a prescindere dalle altre concorrenti, sia di per sé ~~che~~ idonea a cagionare l'evento.

La causalità va intesa nel senso che un *antecedente può essere considerato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di ... una generalizzata regola di esperienza ... del momento storico, conducano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto, occorrendo che si sappia già da prima che da una determinata condotta scaturisca o non un determinato evento, sicché la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc, nella sua unicità ed irripetibilità, può essere dettata dall'esperienza tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune* (così, da ultimo, Cass., SS. UU. Penali, 10/7/02 n. 30328, Franzese).

Alla stregua dei principi citati, se esistono più cause, l'evento sarà considerato eziologicamente riconducibile a tutte in virtù del principio dell'equivalenza causale (art. 41, comma 1, c. p., applicabile anche in campo civile), a meno che la causa prossima non sia stata da sola sufficiente a determinarlo (art. 41, comma 2, c. p.); solo quando risulti positivamente accertata la determinante efficienza causale di una concausa deve escludersi il nesso causale tra le altre concause e l'evento (cfr. Cass., III sez. civ., 15/01/2003 n. 488).

~~In tali~~ termini, il fatto deve costituire un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientra tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. La causa efficiente sopravvenuta deve presentare i requisiti propri dell'eccezionalità e dell'oggettiva imprevedibilità e deve essere da sola idonea a provocare l'evento, ad interrompere il nesso eziologico e produrre gli effetti liberatori, pur quando essa si concreti nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale: cfr. *ex plurimis*, Cass., III sez. civ., 30/04/2010 n. 10607; Cass., I sez. civ., 26/03/2004 n. 6071; Cass., sez. lav., 29/07/2004 n. 14438; Cass., I sez. civ., 15/01/2005, n. 729; Cass., III sez. civ., 22/10/2003 n. 15789; Cass., III sez. civ., 15/01/2003 n. 484; Cass., III sez. civ., 3/12/2002 n. 17152; Cass., III sez. civ., 19/08/2003 n. 12121).

Dunque, per l'imputazione oggettiva dell'evento occorrono due presupposti: uno positivo, che va individuato nella raffigurazione della condotta dell'agente come condizione necessaria ed uno negativo, vale a dire la mancanza di fattori esterni eccezionali, da valutarsi non *ex post*, ma con giudizio prognostico *ex ante*.

Come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, ma solo

Quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, si da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass., III sez. civ., 7/12/2005 n. 26997; Cass., III sez. civ., 12/09/2005 n. 18094; Cass., III sez. civ., 8/7/1998 n. 6640), mentre, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra il fatto illecito ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 122, comma 1, c. c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. Cass., III sez. civ., 30/4/2010 n. 10607).

A tal proposito, giova ricordare, solo per inciso, che, in relazione alla situazione di concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, l'art. 122 del d. l.vo 6 settembre 2005 n. 206 art. 116 (norma che ha sostituito l'art. 10 del D.P.R. 1988 n.224) stabilisce che in tali ipotesi *il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile e che neppure è dovuto il risarcimento quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto...*

Alla luce del principio di causalità così inteso, per le considerazioni che seguono, l'ipotizzata condotta colposa del danneggiato - a cui parte convenuta ascrive la velocità superiore ai limiti vigenti sulla strada teatro del sinistro -

ha concorso, ad avviso di questo giudice, nella produzione dell'evento
casuale, la cui causa va individuata esclusivamente nella posizione del
veicolo.

Inanzitutto, deve osservarsi che, secondo quanto evidenziato dal c.t.u., la
velocità tenuta dal conducente in occasione del sinistro non poteva essere
eccessiva, in quanto non ha provocato, al momento dell'impatto, uno sbalzo
del conducente dal veicolo, che è rimasto, invece, ancorato allo stesso.

Oltre alle deduzioni tecniche dell'ausiliario, assolutamente condivisibili,
soccorrono altresì, ai fini dell'accertamento della dinamica del sinistro, le
dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare, , il quale -
come risulta dal verbale degli agenti operanti intervenuti dopo il sinistro -
riferiva che la velocità del motoscooter era normale, intendendo
evidentemente sostenere che la velocità tenuta dal conducente non appariva
eccessiva rispetto ai limiti di velocità imposti agli utenti della strada statale
Aurelia.

Neppure in sede di accertamento peritale è stato possibile verificare con
certezza la velocità tenuta dal danneggiato, in quanto lo stesso ausiliario di
ufficio ha chiarito che il margine di errore relativo alle ipotesi previste dai
consulenti delle rispettive parti, tenuto conto delle ipotesi formulate in
relazione ai dati tecnici disponibili, è pari al 20% per eccesso o per difetto.

In ogni caso, una velocità non conforme ai limiti imposti dalla segnaletica stradale potrebbe essere, in tesi, considerata causa della perdita di controllo del veicolo e, dunque, della collisione, ma, certamente, non dell'incendio.

Finché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo (principio della cosiddetta *concretizzazione del rischio*); in caso contrario, la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in relazione al quale avviene un mero antecedente storico occasionale (cfr. sul punto Cass., III sez. civ., 9/6/2010 n. 13830).

Alla stregua di detti principi, appare evidente che una velocità superiore ai limiti imposti dalla segnaletica stradale non possa costituire un antecedente idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'impatto non particolarmente violento del motoscooter con il muro di contenimento e l'incendio del veicolo.

Al riguardo, va posto in evidenza, come già in precedenza rilevato, come il veicolo coinvolto nell'incendio sia progettato per viaggiare anche a velocità superiori ai 50 km orari, il che impedisce di apprezzare nella specie la rilevanza - ai fini dell'accertamento del nesso causale tra detta condotta e l'incendio - della velocità tenuta nel caso concreto, in quanto contenuta nei limiti massimi di velocità indicati dal produttore per quel veicolo.



g

Assumendo diversamente, dovrebbe ipotizzarsi - secondo quanto prospettato dalla difesa della società convenuta - che in tutti i casi in cui il motoscooter della società [redacted] viaggi ad una velocità superiore ai 50 Km orari - magari su una strada che impone un siffatto limite - ma pur sempre entro i limiti previsti dalla casa produttrice di quel tipo di veicolo e nel rispetto dei limiti massimi di velocità consentiti dal codice della strada per la percorrenza delle extrastrade, una eventuale collisione che non provochi la distruzione del veicolo e, addirittura, nemmeno lo sbalzo del conducente dal veicolo stesso, le normali deformazioni, potrebbe, invece, provocare l'autocombustione del mezzo, presumibilmente a causa della fragile struttura del veicolo ovvero per la predisposizione degli elementi meccanici ed elettrici.

A voler accedere alla tesi della società convenuta, si dovrebbe pervenire alla conclusione che solo una collisione del veicolo in questione ad una velocità che non superi i 50 km orari garantisce dall'eventualità dell'innescò di un incendio.

In altri termini, il motoscooter può viaggiare sino a velocità di 100 km orari, ma - se si seguisse la tesi di parte convenuta - nell'ipotesi in cui dovesse superare la metà di questa, l'eventuale impatto, anche non particolarmente violento, con ostacoli fissi darebbe vita con elevatissima probabilità ad un incendio del veicolo.



.it

con la comparsa conclusionale, la difesa della società ~~_____~~
sostiene che ad una velocità
equivalente ai 50 km orari, l'impatto contro un muro, anziché contro il guard-
rail è assolutamente distruttivo.


Se queste sono le conclusioni cui perviene la difesa della società ~~_____~~
il libretto di istruzioni del veicolo avrebbe dovuto contenere
l'avvertenza del rischio di incendio del veicolo in caso di impatto a velocità
superiori ai 50 Km orari ovvero a velocità anche inferiori ai 50 km orari
(secondo la tesi contenuta nella conclusionale) nell'ipotesi di urto con muro o
ostacolo fisso rigido.

La mancanza di detta specifica informazione (avvertenze in ordine ad anomali
fenomeni di combustione in caso di collisioni a velocità pari o superiori ai 50
km orari) da parte del produttore, né la velocità tenuta dal conducente,
conforme alle previsioni progettuali del veicolo, né una collisione con un
ostacolo fisso, tale da non provocare neppure il disarcionamento del
conducente, concretizzano un anomalo uso del veicolo.

In altri termini, poiché nell'ambito della circolazione stradale la collisione dei
veicoli rappresenta un evento non raro, ma frequente, non può negarsi la
responsabilità del produttore, atteso che detto evento esso poteva
ragionevolmente prevedere e tenuto conto che il comportamento serbato
dall'utente era ragionevolmente prevedibile, a meno che l'utente non fosse



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, cursive letter 'G' or similar character.

 posto in grado di rappresentarsi che taluni di quei modi di uso andavano
in concreto evitati perché si sarebbe potuto determinare una situazione foriera
di danno (cfr. Cass., III sez. civ., 29/09/1995 n. 10274).

Allora, la questione che si deve porre è di accertare - essendo rimasta
dimostrata l'eccessiva velocità e valutata, in ogni caso, l'irrelevanza della
stessa in relazione ai limiti imposti dalla segnaletica stradale - se la collisione
del veicolo con il muro abbia reciso il nesso di causalità accertato, ponendosi
essa in termini di causa esclusiva che, facendo venir meno il nesso causale tra
l'incendio ed il vizio di progettazione del serbatoio, ha provocato il verificarsi
dell'incendio. Vale osservare che la collisione di un ciclomotore con un
ostacolo o altro veicolo appare ipotesi alquanto prevedibile e di norma, in
condizioni di normale funzionalità e sicurezza del veicolo, non oggettivamente
inclinata a cagionare eventi con conseguenze così gravi, come quello relativo al
caso portato all'esame del Tribunale.

In altri termini, occorre valutare l'uso al quale il prodotto è ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono
ragionevolmente prevedere.

Sotto detto ultimo profilo, occorre considerare che i sinistri stradali
costituiscono eventi non eccezionali, anzi - al contrario - statisticamente
frequenti e di certo prevedibili; tanto prevedibili che le case produttrici, per
verificare lo standard di sicurezza dei veicoli progettati e che intendono

essere in commercio, devono sottoporre i prodotti ai *crash test*, al fine di verificare la resistenza del veicolo durante l'impatto e, dunque, accertare gli standard di sicurezza per l'incolumità dei passeggeri.

I predetti esperimenti consentono di verificare altresì la reazione delle parti meccaniche e non all'impatto con ostacoli fissi o in movimento, anche al fine di calcolare l'energia sprigionata dalla collisione del veicolo in movimento.

Esistono, infatti, test europei (ECE), americani (FMVSS) e di altri paesi che i veicoli devono superare per essere omologati nei rispettivi Stati: prove d'urto frontali, laterali, posteriori, contro pali e altre.

È evidente che negli esperimenti si considerano determinate velocità, ma sicuramente non impatti talmente violenti da determinare la distruzione completa del veicolo, in quanto in detta ipotesi non è più possibile garantire la sicurezza del prodotto superando le leggi fisiche, trattandosi, in quei casi, di un evento eccezionale rispetto al quale le conoscenze scientifiche e tecniche allo stato raggiunte, non prevedono sistemi o materiali idonei ad impedire la completa distruzione.

Viceversa, la sicurezza del prodotto dovrebbe essere garantita in occasione di un impatto, che, come quello che qui occupa, sprigioni una energia di modesta entità - fattore quest'ultimo inferibile, nella fattispecie, dalla circostanza che il conducente sia rimasto in sella al motoscooter (circostanza questa, si ribadisce, non contestata sino alla redazione della comparsa conclusionale) - in

...o da impedire che il prodotto possa subire deformazioni anomale della
...ura, ma soprattutto che possa essere esposto ad eventi eccezionali -
...us, anomali, quale ad esempio l'incendio - secondo le statistiche allegate
... C.T.U.

Sotto detto profilo, l'ausiliario ha analizzato gli studi in materia e i documenti
...ivi ai casi di incendio di veicoli, pervenendo alla conclusione che su
...vecentoventuno incidenti motociclistici solo in dieci casi si sono osservati
...comeni di incendio, di cui solo tre provocati dall'impatto del veicolo e che
...solo in sei l'incendio si è sviluppato durante l'impatto del veicolo: in tutti casi
...sodiati, l'incendio è stato generato dal carburante nel serbatoio del
...otoveicolo e la fonte di innesco è stata individuata nelle scintille prodotte
...dall'urto del mezzo contro altri oggetti (veicoli, barriere, etc.).

Viceversa, il fenomeno della perdita del combustibile è stato rilevato in un
numero di casi rilevante pari al 61,9%.

La bassa incidenza degli incidenti rispetto al numero dei casi con perdita di
combustibile si giustifica sulla base della scarsità del combustibile perso e tale
da non raggiungere la fonte di innesco ovvero con quantità troppo elevate di
combustibile tali da spegnere la fonte termica. Inoltre, nel 3,2% degli
incidenti, il serbatoio si è staccato dal veicolo, mentre nel 2,1% dei casi si è
completamente separato. Nel 54,6% dei casi, infine, il serbatoio si è deformato
in modo più o meno rilevante.



.it

base di un'analisi presentata al *SAE World Congress & Exhibition* di Detroit nel 2007, è emerso che sul territorio americano l'incidenza dei fenomeni di incendio per effetto di sinistri di veicoli a 4 ruote e motoveicoli è in media al 2,9%.

In conclusione, l'incendio si è innescato nella maggior parte dei casi (e comunque nella misura indicata) a seguito della perdita di carburante e non quale conseguenza di un impatto con un ostacolo fisso (*crash fire*).

Quel che emerge dagli studi esaminati dall'ausiliario è la scarsissima frequenza dell'incendio quale conseguenza di un impatto di un veicolo analogo a quello condotto dal [redacted] con un ostacolo fisso.

È evidente, dunque, che nel caso di specie l'incendio non è riconducibile alla velocità tenuta dal [redacted], né ad anomale modalità della collisione - difatti, non vi è stato lo schiacciamento o distruzione del veicolo, come dimostrano le risultanze peritali -, ma esclusivamente alle modalità di posizionamento e ancoraggio del serbatoio al veicolo che, in caso di collisione anche non importante, possono determinarne l'incendio.

Ciò che ha provocato l'incendio non è, dunque, la assunta ma indimostrata velocità superiore ai 50 km tenuta dal conducente, velocità comunque conforme a quella che - secondo le indicazioni del produttore - il veicolo può sopportare, di guisa che tutti i rilievi sollevati dalla società [redacted] in merito alla tara determinata secondo metodo erroneo dal consulente di ufficio,



ILCASO.it

risultano del tutto ininfluenti ai fini della decisione della presente fattispecie, atteso che lo stesso c.t.u. ha evidenziato - a pag. 9 del suo elaborato peritale - che non è possibile sostenere che un impatto superiore ai 50 km orari sia violento e intrinsecamente insicuro, mentre al di sotto di tale soglia di velocità sia invece in sicurezza per il motoveicolo. Ciò perché il motociclo è stato progettato per percorrere tratti stradali dove il limite di velocità è ben maggiore di 50 Km orari, il che significa che esso non solo deve essere fornito di un motore idoneo a tenere dette velocità senza danni per il motore medesimo, ma anche che a dette velocità - comunque conformi ai limiti massimi previsti dal codice della strada per le superstrade -, nell'ipotesi di collisione non violenta né distruttiva, non si devono verificare eventi anomali, diversi dalle deformazioni della struttura e delle parti meccaniche del veicolo.

In altri termini, sia l'eventuale eccessiva velocità rispetto ai limiti imposti dalla segnaletica stradale - rimasta del tutto indimostrata - sia le modalità del sinistro che qui occupa non assumono rilievo determinante ed assorbente, non risultando idonee a recidere il nesso di causalità tra incendio e sicurezza del serbatoio: ciò perché la collisione dello scooter con altro veicolo o con ostacolo fisso appare, come già ampiamente chiarito, ipotesi ben prevedibile e di norma non oggettivamente idonea, in condizioni di normale funzionalità e sicurezza del veicolo, a cagionare eventi con conseguenze anomale, come l'incendio del veicolo.

.it



Ne consegue che il veicolo in parola va considerato difettoso, posto che non offre la sicurezza garantita normalmente dagli altri esemplari similari.

La non sicurezza del motoscooter incendiato è inferibile non solo dalle considerazioni tecniche e logiche sin qui esposte, ma altresì dalla *coincidenza significativa* di altri sinistri, in occasione dei quali la collisione del medesimo tipo di veicolo con altri ostacoli ha innescato l'incendio del veicolo medesimo (cause introdotte da [REDACTED] e [REDACTED] presso questo Tribunale; altro incendio del [REDACTED] verificatosi ad Imperia: circostanze queste allegate dal c.t.u. e dall'attore).

All'esito dell'indagine svolta, con risultati che questo giudice ritiene di dover pienamente condividere e fare propri, con l'integrale richiamo a quanto riportato nell'elaborato peritale, è stato accertato, dunque, che l'incendio è stato causato dalla deformazione del serbatoio del ciclomotore condotto dal Castaldi, dovuta al suo particolare alloggiamento, che ha impedito allo stesso di staccarsi dallo scooter in seguito all'impatto con l'ostacolo fisso.

In conclusione, l'istruttoria svolta non ha dimostrato la sussistenza della prova liberatoria del produttore, volta ad escludere la responsabilità in capo alla convenuta, con la conseguenza che deve procedersi alla liquidazione del danno risarcibile.

Occorre premettere che la concreta liquidazione dei danni da invalidità temporanea e permanente deve essere effettuata in un'ottica unitaria, che è



.it

quella del *danno biologico* (lo stesso c.t.u. fa riferimento a tale nozione), inteso quale danno derivante dalla lesione di quell'*autonomo diritto primario ed assoluto* rappresentato dal diritto alla salute, diritto spettante a ciascun individuo e la cui lesione non può essere ricondotta alla sola riduzione della capacità individuale di produrre reddito, ma deve comprendere prima di ogni altra cosa la *menomazione dell'integrità psico-fisica* in sé e per sé considerata.

In tale menomazione si sostanzia appunto il danno biologico, che ha un suo valore autonomo e che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, ha una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, a differenza del *lucro cessante* e del *danno morale*, che sono danni puramente eventuali, ristorabili solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. E proprio perché il danno biologico incide sul *valore umano* in tutta la sua concreta dimensione - *valore umano* che, come accennato, non è riconducibile soltanto all'attitudine a produrre ricchezza, ma che è collegato alla somma delle funzioni naturali aventi *rilevanza biologica, culturale, sociale ed estetica* -, in tale nozione omnicomprensiva di danno sono inclusi anche il *danno alla vita di relazione* e il *danno estetico*, lo stesso *danno da incapacità lavorativa*, inteso come compromissione di uno degli aspetti fondamentali della persona umana, nonché le stesse *invalidità, generica, permanente e temporanea*, che senz'altro incidono sulla piena esplicazione della personalità dell'individuo.

Per quanto attiene al *danno morale soggettivo*, che tradizionalmente veniva fatto coincidere con un *pain*, cioè con la sofferenza interiore per sua natura transeunte, occorre evidenziare come recentemente la Suprema Corte (cfr. Cass., SS. UU. Civili, 11/11/08 n. 26972) ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del *danno non patrimoniale* (nell'ambito del quale è riconducibile altresì il danno biologico).

La giurisprudenza più recente ha superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte ed ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, che comprende anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nella sofferenza morale determinata dal non poter fare.

Alla luce di tale osservazione, onde evitare una duplicazione del risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.



7

La Suprema Corte ha anche chiarito che, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato (poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di considerare risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reati-lesioni colpose), è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (con riguardo alla ipotesi di illecito plurioffensivo cfr. Cass., SS. UU. civili, 1/7/2002 n. 9556), come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all'ordinamento.

Nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere. In ogni caso, laddove il giudice abbia liquidato il danno biologico e le sofferenze conseguenti non residua spazio per il risarcimento di ulteriori pregiudizi esistenziali, perché tutti già ricompresi in quelli già liquidati, risultando altrimenti certa la duplicazione risarcitoria del medesimo danno

(cfr. Cass., SS. UU. civili, 11/11/2008, n. 2697. In senso conforme, cfr. Cass., III sez. civ., 1/6/2010 n. 13431; Cass., III sez. civ., 13/4/2010 n. 8724; Cass., sez. lav., 19/5/2010 n. 12318; Cass., sez. lav., 10/2/2010 n. 3023; Cass., sez. lav., 30/11/2009 n. 25236).

Il danno cd. *esistenziale*, dunque, non costituisce una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientra nel danno non patrimoniale, ragion per cui lo stesso non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato, richiedendosi, nei casi in cui sia risarcibile come danno non patrimoniale, che sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (Cass., SS. UU. civili, 16/2/2009 n. 3677).

Contemporaneamente, si osserva - ancora una volta alla luce dei principi informativi della materia della responsabilità civile - che il danno non patrimoniale, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovvero della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (cfr. Cass., III



sez. civ., 22/6/2009 n. 14551; Cass., III sez. civ., 13/11/2009 n. 24044; Cass., III sez. civ., 19/2/2009 n. 4053; Cass., III sez. civ., 1/6/2010 n. 13431; Cass., III sez. civ., 4/3/2010 n. 5189; Cass., III sez. civ., 9/11/2004 n. 21343).

Occorre poi verificare se l'eventuale danno non patrimoniale (cd. morale, inteso come sofferenza psichica) sia stato allegato e dimostrato dal danneggiato, nel qual caso il giudice deve procedere ad una personalizzazione del risarcimento sulla scorta di quanto allegato e provato.

Nella concreta fattispecie dall'elaborato peritale emerge che la sofferenza morale, psicologica e le difficoltà relazionali si sono tradotte in un vero e proprio danno biologico.


Le degenerazioni patologiche della sofferenza, dedotte quali conseguenze delle lesioni subite, vanno risarcite sotto il profilo del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per la sua natura intrinseca, costituisce una componente.

Determinerebbe, quindi, una inammissibile duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale così inteso, poiché la sofferenza patita al momento dell'evento è quella che accompagna il danneggiato per tutta la vita. Le voci appena richiamate possono costituire solo componenti del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale - per consolidata opinione - sono ormai assorbiti il cd. danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita,



ILCASO.it

Handwritten signature or initials.



conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica (cfr. Cass., SS. UU. civili, 11.11.2008 n. 26972).

La degenerazione patologica della sofferenza non esclude che gli altri aspetti del danno morale siano valutati al fine di una liquidazione unitaria del danno.

Il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni e la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarità causale (cfr. Cass., III sez. civ., 13/5/2009 n. 11059).

Va presa in esame, quindi, anche la risarcibilità di profili di danno che, prima delle sentenze delle SS. UU., costituivano l'oggetto tipico della categoria definita *danno esistenziale*, rappresentata dalla forzosa rinuncia alle proprie abitudini di vita in conseguenza del fatto illecito, dunque, nella modifica *in peius* della personalità del lesso (il cd. *sovvertimento esistenziale*).

L'onere probatorio è agevolato dal fatto che la prova può fondarsi su elementi presuntivi della esistenza del danno morale. Infatti, in buona parte dei casi, secondo l'*id quod plerumque accidit*, le lesioni fisiche di rilevante entità determinano generalmente un forte perturbamento valutabile in termini di danno morale (nella più ampia accezione sopra individuata).

Ed in tal senso il riscontro probatorio risiede proprio nel fatto che il danneggiato ha subito lesioni che deturpano l'epidermide e lo espongono ad alterazioni rilevanti della sensibilità tattile, con tutte le conseguenze in termini di sofferenza psichica oltre che nell'ambito delle relazioni affettive (difficoltà e disagio a mettersi in costume, difficoltà nelle relazioni interpersonali).

La circostanza che le ustioni abbiano colpito principalmente le parti intime (scroto, perineo etc.) ha certamente provocato una modifica delle abitudini di vita del [REDACTED] (sul punto si rimanda alla relazione di parte ed alla c.t.u.), in quanto ha reso difficoltoso l'approccio nei confronti delle persone dell'altro sesso.

Ora, se il patema psichico conseguente alle lesioni si traduce - come riconosciuto anche dal c.t.p. dell'ente [REDACTED], prof. [REDACTED] - in un disturbo dell'adattamento, non per questo non devono essere considerati gli ulteriori aspetti del danno morale subito dall'attore.

Il pregiudizio della vita di relazione, anche nell'aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, anche se non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, segnatamente a titolo di danno *esistenziale*.

[Handwritten signature]

Tanto premesso, gli ausiliari hanno accertato che le ustioni di 2° e 3° grado, interessanti gli strati dermici e ipodermici, hanno compromesso le fibre nervose sensitive provocando effetti disfunzionali, quali diminuzione o perdita di sensibilità fisiologica (termica, tattile e dolorifica), ovvero ipersensibilità al tocco per effetto parestetico e disestetizzante.

Normalmente l'ustionato - secondo la letteratura medica - accentra progressivamente la sua attenzione sui mutamenti della propria immagine e sui bisogni di adattamento.

Nella fattispecie, entrambi i c.t.p. concordano nel ritenere che [REDACTED] soffra di disturbo dell'adattamento, tant'è che il prof. Buccelli, consulente della società convenuta, ha quantificato il danno dovuto a detto disturbo nella misura del 5%, riconoscendo i riflessi psichici sul danneggiato dell'incidente per cui è causa.

Anche secondo gli ausiliari di ufficio, l'importanza delle lesioni subite ha provocato un disturbo post-traumatico da stress cronico di media entità con spunti non trascurabili di depressione reattiva.

Detto danno, unitamente agli esiti riportati (esiti cicatriziali estesi conseguenti ad ustioni di secondo e terzo grado), va liquidato alla stregua delle cd. Tabelle di Milano, che individuano il nuovo valore del cd. *punto*, partendo dal valore della percentuale di invalidità delle precedenti tabelle vigenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomico-funzionale, c.d. *danno*

IN ATTE

biologico permanente), aumentato di una percentuale ponderata, in riferimento al valore di liquidazione *medio* della componente di danno non patrimoniale relativa alla *sofferenza soggettiva*, cd. *danno morale* (che, secondo le tabelle in uso sino al 2008, era parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del danno biologico), nonché prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione.

Sono stati, dunque, rivisitati i valori liquidati a titolo di danno biologico e morale temporaneo, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale *temporaneo* derivante da lesione alla persona.

Per il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo complessivo corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100% è proposta una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 88,00 ad un massimo di € 132,00.

Sulla scorta delle precedenti premesse, dunque, va riconosciuto al danneggiato a titolo di *danno non patrimoniale temporaneo* l'importo di € [REDACTED], nonché di € [REDACTED] per il *danno non patrimoniale (danno biologico permanente e danno morale)*.

Il danno non patrimoniale è stato liquidato in via equitativa ed all'attualità (unitamente al danno biologico), tenuto conto dell'entità del danno biologico, pari al 30%, nonché dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (21 anni, come emerge dagli atti e dalla c.t.u.), del danno estetico rilevante, del tipo ed

7

entità delle lesioni ~~che hanno interessato~~ soprattutto le parti intime ed avendo
come parametri di ~~risarcimento~~ i criteri di liquidazione adoperati dai giudici
milanesi.

Il danno è stato liquidato alla stregua del *criterio personalizzato* e del *criterio equitativo*, dovendosi procedere ad un concreto adeguamento del ristoro al fatto lesivo patito valutando, anche implicitamente, le concrete circostanze in cui il danno è maturato (cfr. Cass., III sez. civ., 20/2/2009 n. 4240; Cass., III sez. civ., 6/6/2008 n. 15029; Cass., III sez. civ., 11/1/2007 n. 392; Cass., III sez. civ., 25/5/2007 n. 12247; Cass., III sez. civ., 25/8/2006 n. 18489).

Ciò in conformità al recente e prevalente orientamento giurisprudenziale, che sancisce espressamente l'obbligo per il giudice di adeguare necessariamente il risarcimento al caso concreto, considerando circostanze quali la gravità delle lesioni, l'età, le condizioni familiari e sociali del danneggiato: criterio cd. della *personalizzazione del danno* (cfr. Cass., III sez. civ., 29/3/2007 n. 7740; Cass., III sez. civ., 19/2/2007 n. 3758; Cass., III sez. civ., 9/11/2006 n. 23918; Cass., III sez. civ., 12/7/2006 n. 15760; Cass., III sez. civ., 9/4/2003 n. 5581).

Alla luce dei criteri indicati, dunque, la somma dovuta a titolo di danno biologico è stata aumentata a titolo di *personalizzazione complessiva* della liquidazione del danno, atteso che il caso concreto presenta peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato per quanto attiene agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali ed agli aspetti di sofferenza soggettiva.

Quanto alla ~~incidenza sulle capacità~~ capacità generica di lavoro, occorre chiarire che essa è solo ~~una voce del danno~~ una voce del danno biologico, già considerata nelle percentuali delle Tabelle di Milano.

Se, tuttavia, per eseguire il lavoro e per ottenere il medesimo *quantum* il lavoratore risulta sottoposto ad una maggiore fatica o ad uno sforzo usurante (con conseguente sovraccarico anatomico-funzionale di un organo o di un singolo apparato), il pregiudizio sicuramente sussistente incide sul bene salute e deve, perciò, essere valutato con i parametri propri del danno alla salute.

Il danno da riduzione della capacità lavorativa generica (per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato o delle *chances* lavorative), costituendo una lesione di un'attitudine e di un modo di essere del soggetto, si sostanzia in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico; ne consegue che il giudice è tenuto a *personalizzare* il danno biologico, tenendo conto anche di tale componente essenziale (cfr. Cass., III sez. civ., 2/2/2007 n. 2311).

Ed invero, secondo la più consolidata e recente interpretazione giurisprudenziale, nella nozione di danno biologico - che è danno alla salute e rientra, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, la cui tutela è apprestata dall'art. 2059 c. c. - rientrano tutte le ipotesi di danno *non reddituale* e cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione e i danni da riduzione della capacità

avorativa generica (cfr. Cass., III sez. civ., 25/5/2007 n. 12247Cass., III sez. v., 6/8/2004 n. 15187; Cass., III sez. civ., 6/8/2004 n. 15187).

e argomentazioni esposte hanno, dunque, giustificato la liquidazione del danno non patrimoniale nella misura in precedenza indicata con una personalizzazione del danno stesso in considerazione della peculiarità del caso, così come del resto suggerisce il c.t.u. nella sua relazione, dove prospetta una incidenza media del danno biologico sulla capacità lavorativa generica, mediante un appesantimento del valore pecuniario base del punto calcolato per danno biologico.

Dunque, la valutazione delle peculiarità del caso ha consentito a questo giudice di personalizzare il danno, sia sotto il profilo del danno cd. morale che sotto il profilo del danno biologico, procedendo ad una quantificazione unitaria del danno non patrimoniale.

Quanto al danno patrimoniale subito e, precipuamente, al danno emergente, la documentazione allegata e la natura della malattia riportata a seguito delle diagnosi, che ha reso necessario sia l'utilizzo di strumenti fisioterapici, sia l'assunzione di medicinali, sia, infine, la sottoposizione a cure termali e ad accertamenti diagnostici, consentono di ritenere la congruità delle spese mediche sostenute, che in buona parte risultano documentate.

Quanto alla pretesa risarcitoria relativa al danno subito a causa della perdita del motoveicolo ██████████, giova premettere che l'attore ha

~~invocato genericamente se le normative di~~ matrice comunitaria in tema di responsabilità del produttore, ovvero il D.P.R. n. 224 del 1988, le cui previsioni ~~riscrivono~~ oggi trasfuse nel codice del consumo agli artt. 114 e seg., sia le disposizioni di cui all'art. 2043 c.c..

Pertanto, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, basato sul precipuo dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa - quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio -, deve desumersi che l'attore abbia voluto agire percorrendo un duplice binario, avvalendosi, da un lato, della disciplina del codice civile e, dall'altro, agendo sulla scorta della normativa relativa alla responsabilità del produttore.

In tutti i casi in cui non può essere direttamente applicata la normativa di derivazione comunitaria, può essere giustificatamente invocato il diritto comune, sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale. D'altronde tale soluzione sposa la *ratio legis* della disciplina comunitaria che, lungi dal volersi sostituire al diritto comune, crea uno strumento di tutela rafforzata per il consumatore che deve avere, *case by case*, la possibilità di scegliere tra i rimedi contrattuali e non a lui offerti anche dal diritto nazionale (in tal senso, cfr. Cass., III sez. civ., 29/4/2005 n. 8981).

Così come pacifico è l'orientamento giurisprudenziale volto a garantire la possibilità del concorso di azioni contrattuali ed extracontrattuali in presenza di una sola condotta che risulti al contempo in violazione di un obbligo contrattuale e leda un diritto ulteriore del danneggiato, altrettanto deve affermarsi in ordine al concorso di azioni extracontrattuali fondate l'una sulla norma generale (art. 20143 c.c.), l'altra su una disciplina specifica (cfr. Cass., III sez. civ., 29/4/2005 n.8981).

Dunque, poiché la normativa relativa alla responsabilità del produttore non è invocabile per i danni prodotti alla cosa difettosa, la pretesa risarcitoria va esaminata sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

Del resto, anche prima della entrata in vigore del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 24, che disciplina la responsabilità del produttore con effetto non retroattivo, in secondo criteri anche in precedenza applicabili per la loro coerenza logica con quelli che regolano la responsabilità aquiliana, il danno subito da colui che serve di una cosa poteva essere addebitato ad un difetto di costruzione della stessa medesima ed il costruttore poteva essere chiamato a risponderne, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass., II sez. civ., 3/4/2003 n. 5164).

I elementi probatori offerti dall'attore dimostrano sia la sussistenza del fatto stesso colposo, sia il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, sia il danno,

donde la società evocata *in ius* va condannata al risarcimento del pregiudizio economico subito per la perdita del veicolo.

Il veicolo risulta immatricolato nel giugno 1999, circa un mese prima del sinistro, di guisa che, in assenza di contestazione della società costruttrice in ordine al valore commerciale del veicolo, la liquidazione del risarcimento va effettuata tenendo conto del suddetto valore di mercato, maggiorato delle spese di demolizione del relitto e di quelle di immatricolazione di un nuovo ciclomotore, detratto il valore presumibile del relitto stesso.

Tuttavia, in mancanza di domanda relativa agli ulteriori esborsi, la società

██████████ s.p.a. va condannata ex art. 2043 c.c. al pagamento di euro ██████████, a titolo di risarcimento del danno, per la distruzione del ciclomotore, secondo quanto domandato con l'atto di citazione.

Gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale (ivi compreso il danno temporaneo) non vanno rivalutati, perché relativi a voci di danno già determinate all'attualità.

e somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno per le spese mediche sostenute e per la distruzione del veicolo ██████████

anno rivalutate secondo gli indici Istat dalla data del fatto illecito (incendio)

per quanto attiene la perdita del motociclo e dalla data degli esborsi per le spese mediche e sino al soddisfo.

Agli importi riconosciuti (sia quelli determinati all'attualità, che quelli soggetti a rivalutazione) vanno aggiunti gli interessi, dovuti a titolo di compensazione del mancato godimento nel tempo del controvalore monetario del danno subito; proprio la funzione *compensativa* di detti interessi ha indotto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS. UU. civili, 17/2/1995 n. 1712 e, da ultimo, Cass., III sez. civ., 3/3/2009 n. 5054) a ritenere che gli interessi si determinano, al fine di compensare il lucro cessante da ritardato pagamento della somma liquidata e sulla base del notorio, nella misura legale sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente istat relativo alla data del fatto o degli esborsi), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici istat dalla data del fatto a quella della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi legali. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti, secondo i principi generali, gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Per il principio della soccombenza, le spese sostenute dall'attore vanno poste a carico della società convenuta e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia - valutata in base al *decisum* e non con riguardo alla domanda -, delle spese effettivamente sostenute (due consulenze), delle attività espletate (manca la prova della corrispondenza informativa e talune voci non

sono dovute), il tutto da integrarsi con gli accessori di legge del rimborso forfettario, iva e c.p.a.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla pretesa risarcitoria formulata da [REDACTED] nei confronti della società [REDACTED] s.p.a., nel procedimento n. 938/C2003, così provvede:

A) dichiara la responsabilità della società [REDACTED] s.p.a. nella produzione dell'evento lesivo lamentato dall'attore e, per l'effetto, condanna la società predetta al risarcimento del danno subito dal danneggiato, che liquida in complessivi euro 309.490,00, oltre rivalutazione monetaria delle somme relative al risarcimento del danno per la distruzione del veicolo e di quelle dovute per le spese mediche, oltre interessi come in motivazione;

B) condanna parte convenuta alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 6.200,00 per spese (ivi comprese spese di tre ctu), euro 6.641,00 per diritti, euro 23.450,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Pontedera il 28.02.2011.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antonella Braccaloni

Antonella Braccaloni

Il Giudice

dott.ssa Milena Balsamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

PONTERERA LI

11.6 MAR. 2011



IL CANCELLIERE

(Antonella Braccaloni)

Antonella Braccaloni